

La responsabilità del direttore dei lavori



Alcuni casi pratici passati sotto la lente dei tribunali

- Gennaio 2026 -

Il testo analizza – in modo schematico e riassuntivo – alcune pronunce significative di tribunali italiani in tema di responsabilità del direttore dei lavori per difetti costruttivi o errori nelle seguenti materie:

- Caso 1, Altezza delle costruzioni
- Caso 2, Calcestruzzo difettoso
- Caso 3, Impermeabilizzazioni
- Caso 4, Omessa comunicazione di violazioni
- Caso 5, Giunto sismico difforme

Ing. Cristian Angeli

Nota - Si precisa che il presente contributo è stato redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e ha finalità esclusivamente informative. Non sostituisce la lettura dei provvedimenti e degli atti ufficiali richiamati e potrebbe contenere imprecisioni o errori interpretativi. In caso di dubbi o per utilizzi professionali, si raccomanda di fare esclusivo riferimento ai testi normativi e amministrativi originali o rivolgersi direttamente all'ing. Cristian Angeli.

Caso 1 - Responsabilità del direttore dei lavori: il contratto d'appalto prevale sulla giurisprudenza

Una sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila rivede la tradizionale interpretazione della responsabilità del direttore dei lavori in caso di errori esecutivi.

Quando si verificano problematiche in cantiere, spesso si aggiunge un altro problema: determinare chi ne sia effettivamente il responsabile. Il processo edilizio coinvolge infatti numerosi attori, sia nella fase progettuale che nell'esecuzione dei lavori, poichè la legge italiana consente l'intervento di diverse figure professionali. Se poi si aggiungono i bonus fiscali, le cose si complicano ulteriormente, con l'ingresso in scena di professionisti asseveratori e consulenti per la gestione degli aspetti fiscali e delle agevolazioni.

Tra tutte queste figure, però, ce n'è una che ricopre il ruolo di *dominus* dell'intero processo: il direttore dei lavori. In base alla giurisprudenza consolidata, infatti, è il direttore dei lavori ad avere la responsabilità di garantire la conformità dell'opera, sia rispetto al progetto che alle regole d'arte. Ma attenzione a non dare niente per scontato, soprattutto se il caso arriva in tribunale, come dimostra la recente sentenza n. 311 del 10/03/2025 della Corte d'Appello di L'Aquila, che ha suscitato nuove riflessioni sulla responsabilità del direttore dei lavori.

I fatti di causa

La vicenda in questione riguarda un contenzioso tra un'impresa appaltatrice e un architetto, direttore dei lavori di una costruzione e nasce a causa di una grave discrepanza rispetto alle previsioni progettuali: l'altezza dell'edificio era stata aumentata di ben 1,20 metri per effetto della traslazione del piano di calpestio. Questo scostamento ha costretto il committente a risarcire il proprietario del terreno adiacente, che aveva presentato un esposto lamentando la riduzione della luce e la lite era stata definita stragiudizialmente con un esborso di oltre 50.000euro.

Di fronte a questa situazione, l'architetto è stato citato in giudizio per inadempimento dei suoi doveri di vigilanza. Tuttavia, il professionista ha difeso la propria posizione sostenendo che la responsabilità per l'errore nell'esecuzione dei lavori dovesse essere attribuita all'ingegnere, nominato direttore dei lavori strutturali. La sua argomentazione si fondava su due motivi principali: il primo, che il contratto d'appalto prevedeva la figura del direttore dei lavori per la fase strutturale, e quindi la responsabilità per la non conformità strutturale non fosse sua; il secondo, che lui stesso non fosse presente in cantiere il giorno in cui vennero posate le fondazioni, essendo stato assente per un intervento chirurgico.

Il ruolo del direttore dei lavori

In giurisprudenza, il ruolo del direttore dei lavori è ben definito: si tratta di un professionista che deve garantire la conformità del progetto e la corretta esecuzione dei lavori, rispettando le normative e le regole tecniche. È, infatti, previsto un "canone di diligenza qualificata", secondo cui rientra nei doveri del direttore

dei lavori il controllo e la verifica costante del rispetto del progetto e delle modalità esecutive. L'omissione di questi doveri comporta inevitabilmente l'attribuzione di responsabilità al professionista.

Una delle sentenze più recenti che toccano questo argomento, la n. 27045 del 18 ottobre 2024 della Corte di Cassazione, ha stabilito infatti che: *“Nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente”*.

La sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila

Nonostante l'ampio filone giurisprudenziale che chiarisce la responsabilità del direttore dei lavori in presenza di errori esecutivi, il giudice della Corte d'Appello di L'Aquila ha deciso di adottare un approccio diverso, privilegiando le disposizioni contenute nel contratto d'appalto. Secondo il Tribunale il contratto specificava chiaramente i compiti assegnati al direttore dei lavori strutturali, tra cui il controllo dell'esecuzione nonché la redazione di una relazione suppletiva in caso di interventi non previsti negli elaborati progettuali. Perciò, sebbene l'architetto fosse il direttore dei lavori generali, trattandosi di errore nato nella fase di realizzazione delle opere in cemento armato, il compito di vigilanza su di esse rientrava sotto la supervisione dell'ingegnere specializzato.

In merito alla responsabilità dell'architetto, il giudice ha dichiarato: *“La rilevanza probatoria del contratto deve prevalere sulla circostanza che l'architetto non fosse presente (peraltro deve ritenersi per una valida ragione ampiamente documentata) al momento dell'inizio dei lavori ed anche (ragionevolmente) non lo fosse neppure quando la ditta appaltatrice ha realizzato il piano di calpestio in maniera difforme rispetto alle iniziali previsioni progettuali. A tale riguardo, sulla scorta di quanto riportato nel contratto di appalto, il direttore dei lavori strutturali avrebbe anche dovuto non solo rilevare lo scostamento rispetto al progetto iniziale, ma anche avrebbe dovuto redigere una specifica relazione.”*

Pertanto, la Corte ha ritenuto che non potesse essere attribuita alcuna responsabilità all'architetto, nonostante l'errore che ha portato a un innalzamento non previsto dell'intero fabbricato.

L'importanza di identificare preventivamente i responsabili

Questa sentenza ribadisce un concetto fondamentale: identificare correttamente le figure responsabili prima di intraprendere un contenzioso è cruciale. Citare il professionista sbagliato (o l'impresa sbagliata) può non solo comportare la perdita della causa, ma anche l'impossibilità di ottenere un giusto risarcimento per i danni subiti.

La lezione che si può trarre da questo caso è quindi quella di analizzare, o di fare analizzare a un professionista esperto, i fatti e i progetti, identificando preventivamente mediante una perizia le problematiche e i soggetti che possono esserne chiamati a risponderne.

Ing. Cristian Angeli

Caso 2 - Calcestruzzo difettoso e costruzione da demolire. Direttore dei lavori non sempre responsabile

Una recente sentenza chiarisce i limiti della vigilanza del DL e individua le responsabilità dell'impresa nella filiera del calcestruzzo

Nella responsabilità per i difetti delle opere edilizie, la giurisprudenza italiana ha sempre distinto tra vizi riconoscibili attraverso la normale diligenza tecnica e vizi che, per la loro natura, rimangono nascosti nella struttura del materiale o nelle sue modalità di produzione. È un principio consolidato secondo cui il direttore dei lavori risponde verso il committente solo quando la difformità dell'opera deriva da omissioni che rientrano nell'ambito del controllo che egli può e deve esercitare. Non si tratta di un garante universale e la Suprema Corte ha più volte chiarito che il DL non è tenuto a individuare ciò che non è oggettivamente rilevabile senza indagini specialistiche. Proprio per questo, nonostante venga quasi automaticamente coinvolto in ogni controversia edilizia, non sempre la sua responsabilità è configurabile.

Una conferma autorevole giunge dal Tribunale di Messina, con la sentenza n. 2065/2025 del 15 novembre 2025, che affronta un caso emblematico in cui un edificio di recente ricostruzione si è rivelato strutturalmente inidoneo a causa di un calcestruzzo gravemente difettoso. La gravità dei risultati delle prove strumentali aveva portato alla conclusione che l'unica soluzione possibile fosse la demolizione dell'intero fabbricato. Tuttavia, pur di fronte a un esito così estremo, il giudice ha escluso qualsiasi responsabilità in capo al direttore dei lavori, riconoscendo che il vizio era completamente occulto e non rilevabile con la normale vigilanza.

Il caso: un edificio nuovo da demolire

La vicenda parte da un intervento di ricostruzione realizzato con un calcestruzzo che, a lavori conclusi, ha restituito valori di resistenza ben lontani da quelli di progetto. Le prove eseguite in sede di CTU hanno messo in luce un quadro decisamente compromesso. Come scrive il consulente, *“l'interpretazione delle prove di schiacciamento su carote [...] ha fornito valori della resistenza media cubica compresi nell'intervallo (50÷162) daN/cm², notevolmente inferiori rispetto al valore di progetto”*. Un materiale così debole non poteva garantire il minimo livello di sicurezza richiesto dalla normativa antisismica e, secondo la consulenza, l'opera era priva dei requisiti indispensabili per essere utilizzata. Il giudice recepisce tale conclusione, rilevando che la compromissione era tale da rendere necessaria la demolizione integrale dell'edificio.

Il calcestruzzo difettoso e la natura “invisibile” del vizio

Le indagini hanno individuato le ragioni profonde del difetto, mostrando un insieme di criticità difficilmente rilevabili dall'esterno. Il calcestruzzo risultava già indebolito alla fonte, poiché le resistenze misurate erano sistematicamente inferiori ai valori dichiarati nei documenti di accompagnamento. Si aggiungevano poi

tempi di trasporto eccessivi, spesso di cinque o otto ore, incompatibili con la corretta lavorabilità del materiale. Una volta in cantiere, il calcestruzzo veniva trasferito da una prima autobetoniera a un mezzo più piccolo e da questo alle casseforme tramite scivoli di fortuna. Durante queste operazioni, come osserva la sentenza, *“il calcestruzzo, giunto sul posto di getto in condizioni precarie dal punto di vista della lavorabilità, è stato riversato sugli scivoli sicuramente in concomitanza con acqua”*, alterando il rapporto acqua-cemento e favorendo la dispersione di cemento. Il materiale manteneva un aspetto esteriore apparentemente normale, ma la sua struttura interna era irrimediabilmente compromessa. Nessun direttore dei lavori avrebbe potuto accorgersene senza prove distruttive o analisi di laboratorio, che esulano dalla vigilanza ordinaria e non possono diventare un requisito generalizzato.

Le responsabilità dell'impresa esecutrice

La sentenza, pur assolvendo il DL, individua chiare responsabilità in capo all'impresa. È l'esecutore, infatti, il soggetto che risponde della correttezza dei materiali impiegati e delle modalità con cui questi vengono messi in opera. Nel caso esaminato, l'impresa ha utilizzato un calcestruzzo già non conforme in origine e lo ha ulteriormente compromesso attraverso un trasporto inadeguato, attese eccessive e procedure di movimentazione non corrette. La filiera del materiale risultava completamente sotto il suo controllo e proprio da tale filiera sono derivate le criticità che hanno minato la sicurezza dell'intero edificio. È un principio noto, ma spesso trascurato nelle aule di tribunale: la responsabilità del DL non si sovrappone a quella dell'impresa, né può sopperire a scelte e condotte che attengono alla sfera esclusiva dell'esecutore. Nel caso di Messina, l'impresa non è stata in grado di garantire la conformità del calcestruzzo né di adottare modalità di posa idonee, ed è su questo fronte che la decisione concentra le sue conclusioni.

La decisione: il direttore dei lavori non è un garante universale

Il Tribunale ribadisce che il direttore dei lavori risponde solo dei vizi riconoscibili con la normale diligenza tecnica. Nel caso esaminato, nessun elemento della condotta del DL lasciava presumere negligenza o carenza di controllo. Il difetto era totalmente interno al materiale e non individuabile senza indagini specialistiche. La sentenza richiama un principio fondamentale: il direttore risponde quando il risultato insoddisfacente deriva da carenze nei controlli che gli sono propri, non quando il vizio è occulto. La sua funzione non si estende alla garanzia intrinseca dei materiali né alla verifica chimico-meccanica del calcestruzzo. È un limite fisiologico della sua attività, che non può essere interpretato in senso estensivo o punitivo.

È per questo che, pur essendo coinvolto quasi automaticamente in ogni contenzioso edilizio, il DL non può essere considerato responsabile ogni volta che si riscontrano gravi difetti dell'opera. Il caso di Messina lo dimostra con particolare forza, e rappresenta un richiamo utile per tutti gli operatori: non ogni errore è riconducibile alla direzione lavori, e non ogni vizio è rilevabile da chi ha compiti di sorveglianza tecnica.

Caso 3 - Direttore dei lavori responsabile per i difetti nelle impermeabilizzazioni

Tre sentenze in una settimana ribadiscono i doveri di vigilanza del direttore dei lavori, anche nei casi di difetti di impermeabilizzazione. E non sempre vale la copertura assicurativa.

Tre diversi tribunali, la scorsa settimana, si sono pronunciati sul delicato tema delle responsabilità del direttore dei lavori. In particolare, le decisioni hanno riguardato difetti di impermeabilizzazione degli edifici, ribadendo la responsabilità del direttore ogniqualvolta sia accertato che egli non abbia svolto un'adeguata attività di controllo nelle fasi esecutive, oppure abbia ommesso di fornire i necessari dettagli progettuali nei casi in cui rivesta anche il ruolo di progettista dell'opera.

Si arricchisce così di ulteriori tasselli il già ampio mosaico giurisprudenziale in materia di responsabilità professionali del direttore dei lavori: un incarico che deve essere svolto nella piena consapevolezza del proprio ruolo, attraverso una costante attività di verifica delle lavorazioni, anche di quelle solo apparentemente marginali. È indispensabile lasciare sempre traccia scritta del proprio operato e, ove necessario, ricorrere agli strumenti dell'ordine di servizio e della sospensione dei lavori.

Il direttore dei lavori deve verificare se l'impresa applica alla lettera la scheda tecnica del prodotto

Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 994 del 10 settembre 2025, ha esaminato una vicenda relativa ai lavori di impermeabilizzazione del terrazzo condominiale di un fabbricato, affidati a un'impresa e diretti da un architetto. A pochi mesi dalla conclusione, il condominio segnalava difetti evidenti: scricchiolii, fessurazioni e infiltrazioni, dovuti a uno strato impermeabilizzante posato con spessori nettamente inferiori a quelli prescritti. Le perizie tecniche hanno confermato che l'opera non era stata eseguita a regola d'arte, imponendo la completa rifacitura dell'impermeabilizzazione.

Il giudice ha ritenuto responsabile l'impresa per l'errata posa, ma ha individuato una concorrente responsabilità anche in capo al direttore dei lavori. Secondo il Tribunale, infatti, questi avrebbe dovuto rilevare, al progredire dell'opera o perlomeno prima del collaudo, la conformità alle regole dell'arte dello spessore dello strato impermeabilizzante posato dall'appaltatrice.

Non può costituire esimente – ha chiarito il giudice – la circostanza che sia stato utilizzato un prodotto in astratto di qualità superiore, se poi ne è stata impiegata una quantità insufficiente a garantire la tenuta.

La Corte ha respinto la tesi del CTU, che aveva escluso la responsabilità del direttore sostenendo che lo spessore inadeguato fosse rilevabile solo dopo le fessurazioni: *“il direttore dei lavori avrebbe potuto e dovuto verificare [...] se l'impresa stesse applicando un idoneo quantitativo di prodotto impermeabilizzante, in conformità ai parametri indicati nella scheda tecnica del prodotto (due mani per uno spessore totale minimo da 3 mm fino ad un massimo di 4 mm, anziché il minor strato posato dalla ditta convenuta) o comunque dettati dalle regole dell'arte”.*

Per il giudice, il controllo dei materiali non può prescindere dal controllo delle quantità, tanto più trattandosi di un lavoro che aveva come oggetto principale proprio l'impermeabilizzazione. Il Tribunale ha quindi dichiarato la responsabilità solidale dell'impresa e del direttore dei lavori, condannandoli al risarcimento in favore del condominio.

Il direttore dei lavori ha un obbligo di vigilanza attiva su tutte le fasi esecutive dell'opera

Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 1385 dell'11 settembre 2025, ha affrontato un caso relativo a lavori di manutenzione straordinaria in un'abitazione privata, che a pochi mesi dal completamento presentavano gravi infiltrazioni, distacchi di intonaco e difetti nelle finiture. La committente ha convenuto in giudizio l'appaltatore e l'ingegnere incaricato della direzione lavori, chiedendone la condanna solidale per i vizi e i danni derivanti da un'esecuzione non conforme alle regole dell'arte.

Il Tribunale ha ricostruito i compiti del direttore dei lavori richiamando la giurisprudenza consolidata: egli deve svolgere la sua attività non con la diligenza media, ma secondo la *diligentia in concreto*, ossia con il grado di attenzione e perizia richiesti dalla sua specifica competenza. In particolare, *“costituisce obbligazione del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica”*.

Il giudice ha sottolineato che il professionista *“non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente”*. Nel caso concreto, l'architetto non aveva provato l'esatto adempimento del suo incarico, risultando evidente la colpa, per omessa adozione di quelle cautele che erano indispensabili per la prevenzione dei fenomeni infiltrativi e per il risanamento conservativo delle murature originarie.

La responsabilità del direttore dei lavori è stata quindi accertata per *“mancata vigilanza sul rispetto delle regole dell'arte richiesto all'appaltatrice”*.

Non sempre vale la copertura assicurativa

Anche il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 7965 del 15 settembre 2025, ha affrontato analoghe problematiche nell'ambito di lavori di ristrutturazione di un edificio condominiale, che a distanza di pochi anni ha presentato gravi infiltrazioni e fenomeni di degrado dei cornicioni. Il condominio ha citato in giudizio l'impresa esecutrice e l'architetto incaricato della direzione lavori, chiedendone la condanna solidale.

Dall'istruttoria è emersa una duplice causa dei difetti: da un lato, l'impresa aveva posato la membrana impermeabilizzante senza rispettare le regole dell'arte; dall'altro, il direttore dei lavori aveva progettato e vigilato in modo inadeguato. Il Tribunale ha richiamato il consolidato principio secondo cui *“entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento”*.

CRISTIAN ANGELI – INGEGNERE

All'architetto è stato contestato un duplice profilo di colpa: la scelta progettuale inadeguata, poiché *“la complessa geometria del canale di gronda avrebbe richiesto l'impiego di una guaina liquida [...] mentre il progetto ha previsto l'uso di una membrana bituminosa prefabbricata”*; e l'omessa vigilanza sull'impresa, che aveva realizzato lavorazioni difformi senza che il DL intervenisse, tanto da giungere a rilasciare *“il certificato di regolare esecuzione”* nonostante le carenze.

Il giudice ha dunque accertato la responsabilità solidale dell'impresa e del direttore dei lavori, condannandoli al risarcimento di oltre 42.000 euro, con rivalutazione e interessi. La domanda di manleva dell'architetto verso la compagnia assicurativa è stata rigettata, poiché egli aveva omesso di dichiarare circostanze pregresse idonee a far sorgere la responsabilità professionale, rendendo così inoperante la copertura assicurativa.

Ing. Cristian Angeli

Caso 4 - Il direttore dei lavori è responsabile penalmente se non comunica la violazione al dirigente dell'ufficio comunale

In zona sismica non basta la sospensione dei lavori e la rinuncia all'incarico per evitare responsabilità penali. Lo afferma la Cassazione nella sentenza 19871/2025.

Con la sentenza n. 19871/2025, pubblicata il 28 maggio 2025, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna inflitta a un gruppo di proprietari e al direttore dei lavori per opere realizzate in totale difformità rispetto al progetto autorizzato. Nel caso concreto, il piano cantinato previsto come interrato era stato trasformato in un volume fuori terra, completo di bucatore per porte e finestre. Il direttore dei lavori, indicato come tale negli atti depositati al Genio Civile, sosteneva di non avere mai ricevuto una lettera formale di incarico e che la successiva sospensione delle opere avrebbe dovuto escludere la sua responsabilità. La Cassazione ha respinto tali argomentazioni, affermando che *«la circostanza che non si sia dato corso alla formalizzazione di una lettera di incarico è assolutamente ininfluyente, in quanto ciò che conta è che, per l'amministrazione preposta al controllo, fosse presente una figura professionale in grado di accertare, nella fase di esecuzione, la conformità delle opere realizzate al progetto approvato»*. Di conseguenza, la responsabilità del tecnico non poteva considerarsi esclusa, essendo egli formalmente individuato come direttore dei lavori e dunque tenuto a vigilare e a denunciare le difformità riscontrate.

Il quadro normativo e il dovere del direttore dei lavori

Il punto centrale della decisione riguarda l'applicazione dell'art. 29 del d.P.R. 380/2001, che definisce gli obblighi e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nell'attività edilizia. La norma stabilisce che *«il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili [...] della conformità delle opere [...] unitamente al direttore dei lavori»*. Tuttavia, lo stesso articolo prevede una specifica causa di esonero: *«il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa»*. Nei casi più gravi, di totale difformità o di variazione essenziale, *«il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente»*. È quindi chiaro che non è sufficiente sospendere i lavori o allontanarsi dal cantiere per evitare conseguenze penali: l'unico modo per liberarsi da responsabilità è adempiere puntualmente all'onere di segnalazione e, quando necessario, formalizzare la rinuncia. La Corte ha richiamato precedenti consolidati secondo cui *«l'assenza dal cantiere non esclude la penale responsabilità per gli abusi commessi dal direttore dei lavori, sul quale ricade l'onere di vigilare sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed il dovere di contestare le irregolarità riscontrate, se del caso rinunciando all'incarico»* (Cass., Sez. III, n. 7406/2015).

La portata della decisione e le conseguenze pratiche

La sentenza affronta anche il profilo delle opere in zona sismica, chiarendo che la disciplina antisismica non ammette attenuazioni. La Corte ha osservato che gli obblighi di denuncia e di autorizzazione preventiva *«sono finalizzati a consentire il controllo preventivo della pubblica amministrazione, per cui non rileva, ai fini della sussistenza del reato, l'effettiva pericolosità o meno della costruzione realizzata»*. In altre parole, la violazione sussiste a prescindere da valutazioni tecniche ex post sulla stabilità del manufatto: ciò che conta è l'omissione degli adempimenti che la legge impone a presidio della pubblica incolumità. Richiamando un orientamento ormai consolidato, la Cassazione ha ribadito che i reati previsti dagli artt. 93-95 del d.P.R. 380/2001 hanno natura permanente e *«permangono sino a quando chi intraprende un lavoro edile in zona sismica non presenta la prescritta denuncia con l'allegato progetto ovvero non porta ad ultimazione il lavoro medesimo»*. Ne consegue che il direttore dei lavori rimane obbligato a vigilare e a comunicare le difformità fino alla conclusione dell'opera o alla rinuncia formalmente notificata. La pronuncia, dunque, rafforza l'idea che la direzione dei lavori non è un incarico meramente formale, ma una funzione tecnica che comporta obblighi stringenti e responsabilità precise. Il tecnico che non osserva la procedura di contestazione e comunicazione prevista dall'art. 29 non solo non si libera dalle conseguenze amministrative, ma risponde penalmente delle violazioni accertate.

Ing. Cristian Angeli

Caso 5 - Giunto sismico: direttore dei lavori sempre responsabile

La giurisprudenza considera il giunto sismico un elemento strutturale primario. Ogni difformità, anche minima, comporta responsabilità nella filiera tecnica e possibili ripercussioni anche di natura fiscale.

Il giunto sismico, pur essendo un elemento noto agli operatori, è spesso percepito come un dettaglio ripetitivo e standardizzato, la cui esecuzione viene affidata all'esperienza dell'impresa. Tale approccio si rivela fuorviante: le Norme Tecniche per le Costruzioni richiedono oggi che il giunto sia determinato mediante analisi strutturale, non più tramite distacchi "convenzionali". Inoltre, una volta eseguita e collaudata l'opera, la dimensione progettuale del giunto diventa uno dei tanti riferimenti contrattuali e tecnici cui l'esecuzione deve conformarsi. La sottovalutazione dell'importanza del giunto ha condotto negli anni a numerosi contenziosi, spesso risolti dalla giurisprudenza in senso fortemente sfavorevole ai direttori dei lavori.

Il giunto come elemento imprescindibile della sicurezza sismica

La sentenza della Cassazione n. 19986 del 17 luglio 2025 affronta in modo approfondito l'obbligo di prevedere e realizzare il giunto tecnico quando due edifici contigui non costituiscano un unico organismo resistente. Nel caso esaminato, la ricostruzione di un fabbricato preesistente aveva portato alla realizzazione di pilastri e travi totalmente a contatto con il fabbricato vicino, senza alcuna separazione strutturale. Le perizie avevano accertato che tale configurazione contravveniva alle norme antisismiche sin dall'origine, con un significativo incremento del rischio di martellamento in caso di sisma.

La Corte ha statuito che la mancanza del giunto rappresenta un vizio costruttivo grave e non sanabile, tale da imporre non solo il risarcimento del danno ma anche l'obbligo di ripristinare la separazione tecnica mediante interventi anche invasivi. Dal punto di vista della responsabilità professionale, la sentenza richiama il ruolo centrale del direttore dei lavori, il quale è tenuto a impedire la realizzazione di nodi strutturali irregolari e a garantire che la costruzione avvenga nel pieno rispetto delle prescrizioni antisismiche.

Il DL, afferma la Corte, deve esercitare un controllo "attivo e continuo", verificando che le condizioni di contiguità tra fabbricati siano compatibili con la normativa. Un giunto inesistente, insufficiente o male eseguito non può essere considerato un difetto marginale: esso incide sulla risposta globale dell'edificio all'azione sismica e costituisce un presupposto di responsabilità anche molti anni dopo la conclusione dei lavori.

Ne consegue che il direttore dei lavori risponde non solo dell'aderenza formale al progetto, ma della reale rispondenza dell'opera ai requisiti di sicurezza sismica, anche quando tale responsabilità comporti obblighi ripristinatori rilevanti e costosi.

L'alterazione del giunto e il dovere di vigilanza continua del direttore dei lavori

Un secondo profilo di responsabilità riguarda i casi in cui il giunto sia stato correttamente previsto, ma successivamente alterato o compromesso dall'impresa durante le fasi di completamento dell'opera. L'ordinanza della Cassazione civile n. 6654 del 6 marzo 2023 offre un quadro molto chiaro: nel caso esaminato, il giunto tecnico era stato realizzato, ma l'impresa aveva installato un coprigiunto metallico pesante che ne impediva il libero movimento, vanificando di fatto la separazione strutturale richiesta dalle norme antisismiche.

Il direttore dei lavori strutturale aveva sostenuto che si trattasse di una lavorazione "architettonica", quindi di competenza del DL architettonico. La Cassazione ha respinto questa impostazione, affermando che il direttore dei lavori, anche se incaricato limitatamente alla parte strutturale, conserva un obbligo di vigilanza sostanziale su tutte le lavorazioni che incidono sulla sicurezza antisismica dell'opera. Il giunto, infatti, non esaurisce la sua rilevanza nella fase di getto delle strutture, ma deve rimanere funzionale anche dopo l'applicazione dei rivestimenti.

La Corte sottolinea che il DL deve verificare non solo la regolare esecuzione delle opere strutturali "pure", ma anche che nessuna lavorazione successiva comprometta la capacità dissipativa del giunto. È pertanto irrilevante che l'impresa abbia introdotto l'alterazione in una fase diversa o che il DL non fosse presente al momento della posa del coprigiunto: ciò che rileva è la mancata rilevazione della difformità e l'omesso intervento correttivo.

La mancanza del giunto come fonte di danno

La giurisprudenza più recente conferma che la mancanza del giunto sismico, quando prescritto dalla normativa antisismica vigente, costituisce un vizio strutturale grave, idoneo a generare responsabilità solidale lungo tutta la filiera tecnica. L'ordinanza n. 14437 del 29 maggio 2025 (Cassazione civile) ne è un esempio emblematico: un fabbricato demolito e ricostruito negli anni Ottanta era stato realizzato in aderenza al vicino senza prevedere il giunto tecnico richiesto dalla L. 64/1974 e dal D.M. 3 marzo 1975. Tale omissione, emersa molti anni dopo, aveva determinato la trasmissione di sforzi orizzontali tra i due edifici, provocando lesioni rilevanti sulla proprietà confinante.

La Cassazione ha evidenziato come l'assenza del giunto integri una violazione diretta di norme imperative di sicurezza. Ne deriva che il proprietario, il progettista e il direttore dei lavori rispondono solidalmente, poiché il giunto non è un dettaglio esecutivo, ma un elemento strutturale primario. In particolare, il direttore dei lavori non può limitarsi a una verifica formale del progetto: deve controllare che l'impresa realizzi il distacco secondo le prescrizioni tecniche, impedendo l'esecuzione di opere non conformi.

Il principio affermato dalla Corte è chiaro: la responsabilità del DL nasce anche come *culpa per omissionem*, ogniqualvolta la sua vigilanza non sia stata idonea a impedire difformità che pregiudicano la sicurezza sismica. L'assenza del giunto, dunque, non è un semplice errore progettuale o un'imprecisione esecutiva,

ma una carenza strutturale rilevante che attiva un regime di responsabilità solidale e perdurante nel tempo.

Ricadute fiscali

Sul piano fiscale, allo stato attuale non esiste alcuna pronuncia che abbia collegato una difformità esecutiva del giunto sismico alla decadenza dalle agevolazioni del Superbonus. Si ricorda tuttavia che le cause di perdita dell'incentivo – previste dal comma 13-ter dell'art. 119 del DL 34/2020 – sono tassative e non comprendono esplicitamente errori millimetrici o difformità costruttive. Resta tuttavia imprescindibile la conformità tra progetto, asseverazioni e opera realizzata, anche per evitare profili di responsabilità professionale e contestazioni in sede civile o assicurativa.

Conclusione

Una difformità nello spessore del giunto rappresenta una violazione del progetto e, secondo la giurisprudenza della Cassazione, ricade nella responsabilità del direttore dei lavori quale omissione di vigilanza. Il giunto sismico non è un dettaglio, ma un elemento strutturale primario: la sua corretta esecuzione deve essere verificata con attenzione puntuale, documentata e non delegabile. Sul piano fiscale, l'agevolazione non è automaticamente compromessa, ma la responsabilità tecnica sì.

Ing. Cristian Angeli

Per maggiori approfondimenti o per consulenze specifiche su questo argomento

info@cristianangeli.it



Cristian Angeli - Ingegnere libero professionista dal 2002, si occupa di progettazione, direzione lavori e consulenza tecnica. È specializzato nel settore degli incentivi edilizi — bonus fiscali, Superbonus e Conto Termico — seguendo sia la fase di applicazione e ottimizzazione progettuale, sia la gestione dei contenziosi civili e penali connessi. Un ambito che richiede competenze tecniche, normative e operative integrate. Parallelamente all'attività professionale svolge un'intensa attività di divulgazione tecnica e scientifica, scrivendo per quotidiani nazionali, portali web e riviste specializzate. Partecipa come relatore a convegni e seminari a livello nazionale, dove affronta temi legati all'edilizia agevolata e alle criticità applicative dei bonus. È autore di numerosi volumi dedicati ai bonus edilizi e alle relative implicazioni tecniche e giuridiche. Si occupa inoltre di tecnologie costruttive innovative ad alta efficienza energetica e antisismica, settore nel quale ha collaborato con università ed enti di ricerca italiani e internazionali. Svolge infine consulenze specialistiche e redige perizie tecniche in ambito edilizio e strutturale.